

SEZIONE SECONDA.

CASO DI ARRAS ed altri c ITALIA

(Application no. 17972/07)

SENTENZA
STRASBURGO
14 Feb 2012

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni di cui all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.

Nel caso di Arras e altri contro Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:

FrançoiseTulkens, *Presidente*,

DanutėJočienė,

DragoljubPopović,

IsilKarakas,

Guido Raimondi,

Paulo Pinto de Albuquerque,

Helen Keller, *giudici*,

e Stanley Naismith, cancelliere di sezione,

Dopo aver deliberato in privato il 24 gennaio 2012, Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 17972/07) contro la Repubblica italiana presentato alla Corte, a norma dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") di quattro cittadini italiani, il signor Antonio Arras , la signora Celestina Dede, il signor Alessandro Dessi e il signor Bachisio Zizi ("i richiedenti"), il 20 aprile 2007.

2. I ricorrenti sono stati rappresentati di signori G. Ferraro, R. Mastroianni e F. Ferraro avvocati che esercitano a Napoli. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dalla Sig.ra ErsiliagraziaSpatafora, e dalla Sig.ra Paola Accardo.

3. I richiedenti hanno dichiarato che erano stati oggetto di un intervento legislativo in attesa della loro causa che era in violazione dei loro diritti per un processo equo ai sensi dell'articolo 6.

4. Il 3 gennaio 2011 il ricorso è stato notificato al Governo. E' stato inoltre deciso di pronunciarsi sulla ricevibilità e sul merito del ricorso, allo stesso tempo (articolo 29 § 1).

5. In date imprecisate, dopo l'introduzione della domanda, il signor Arras e il signor Dessi sono deceduti. Con lettera del 21 ottobre 2010, la Corte è stata informata che i loro eredi (Roberto Arras, Arras Mirella, Regina Obbino nei confronti di Arras Mr, e Giorgio Dessi,

Loredana Dessi, Susanna Dessi, Alessio Dessi, Silvia Dessi, Carmela Pilleri, e Rosalba Dessi (del sig Dessi), hanno voluto proseguire il procedimento. Per ragioni pratiche, il signor Arras e il signor Dessi continueranno ad essere indicati come i ricorrenti nella presente sentenza.

I FATTI

I. GLI ANTEFATTI.

6. I ricorrenti sono nati nel 1939, 1933, 1933 e 1925 rispettivamente, e vissuti in Italia. Sfondo del caso

7. I ricorrenti sono tutti pensionati (in pensione prima del 31 dicembre 1990) ed ex dipendenti del Banco di Napoli (un gruppo bancario che in origine era un Ente Pubblico e in seguito fu privatizzato).

8. Prima della loro privatizzazione, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia sono stati sottoposti a sistemi di welfare in esclusiva ai sensi degli articoli 11 e 39 della legge n. 486 del 1985. I propri dipendenti hanno beneficiato di un meccanismo di perequazione più favorevole (*meccanismo perequativo*) rispetto a quello a disposizione di persone iscritte all'assicurazione generale obbligatoria (*assicurazione Generale obbligatoria*). In particolare, l'incremento della loro pensione annua è stato calcolato sulla base degli aumenti salariali dei dipendenti di pari grado (*perequazione Aziendale*).

9. Nel 1990 la riforma Amato prevedeva la privatizzazione delle banche pubbliche, come il Banco di Napoli. Ha soppresso i loro regimi pensionistici esclusivi, sostituendoli con quelli integrativi. Ha previsto per l'iscrizione dei dipendenti del Banco di Napoli con un nuovo sistema di gestione welfare allineandolo all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'*Istituto Nazionale della Previdenza Sociale* ("INPS"), l'Ente previdenziale italiano.

10. Nel 1992 ha avuto luogo una nuova riforma parziale delle pensioni.

11. Nel 1993 un certo numero di ex dipendenti che erano ormai in pensione, è entrato in disputa con il Banco di Napoli circa l'applicazione di talune disposizioni. In particolare, per mezzo di un'interpretazione estensiva della sezione 9 della Legge n. 503 del 1992 (in prosieguo: Legge n. 503/92) e la sezione 3 della legge n. 421 del 23 ottobre 1992 (in prosieguo: la legge n. 421/92) (vedi tutela del miglior trattamento interno), il Banco di Napoli ha tentato di sopprimere il sistema di *perequazione Aziendale* calcolato sulla base degli aumenti salariali dei dipendenti di pari grado in servizio, anche nei confronti delle persone che erano già in pensione, limitando *la perequazione* a quest'ultimo di tipo automatico, vale a dire un semplice aumento in base al costo della vita (*perequazione legale*), che ha portato ad una pensione meno sostanziale.

12. Quest'ultima decisione è stata assunta nonostante il fatto che, secondo le parti ricorrenti, legge n. 218 del 30 luglio 1990 (riforma Amato), in particolare la sua sezione 3, paragrafo 1 e 2, e la sezione 3 della legge n. 421 del 23 ottobre 1992 (vedi tutela del miglior trattamento interno), questa soppressione riguardava esclusivamente le persone ancora in servizio e non le persone che già percepivano una pensione. In effetti alle persone ancora in servizio era stata data la possibilità di assumere altri vantaggi come concordato mediante contrattazione collettiva aziendale.

B. Procedimenti generali nazionali in materia

13. In una data imprecisata alcuni pensionati, quali ricorrenti hanno avviato un procedimento civile per contestare le azioni del Banco di Napoli, dal momento che stavano ricevendo come conseguenza una pensione inferiore a quella spettante. Hanno sottolineato che le leggi n. 503/92 e n. 421/92 salvaguardavano il trattamento più favorevole applicabile alle persone in pensione prima del 31 dicembre 1990. Quindi, hanno chiesto al tribunale di appurare se avessero il diritto di mantenere il regime di *perequazione Aziendale* applicata prima dell'entrata in vigore di tali leggi, e di condannare il Banco di Napoli al pagamento delle somme che non aveva corrisposto.

14. Con sentenza del 31 ottobre 1994 in “*Acocella e altri contro Banco di Napoli*”, il giudice nazionale ha accolto le argomentazioni dei ricorrenti, ritenendo che avevano il diritto di rimanere sotto il sistema di *perequazione Aziendale*, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 503/92. Lo stesso è stato confermato in una serie di altre sentenze in diverse giurisdizioni, compresa la Corte di Cassazione (ad esempio, le sentenze nn. 1388-1300 e 12912/00) e più precisamente la Corte di Cassazione nella sua formazione definitiva, vale a dire, riunita in seduta a *Sezione Unite*. Quest'ultimo nella sua sentenza (n. 9024/01) del 3 luglio 2001 ha accolto le tesi dei ricorrenti sulla base dell'interpretazione della legge n. 503/92 e Leggi nn. 497 e 449 del 1996 e 1997 rispettivamente, che esplicitamente fa riferimento alla *perequazione Aziendale*, confermando che non era stata abrogata dalla legge del 1992. Le modifiche contestate, erano applicabili unicamente alle persone ancora in servizio e non alle persone in pensione entro il 31 dicembre 1990. Di conseguenza, il diritto era legittimamente dovuto ai dipendenti ex Banco di Napoli che si erano ritirati entro il 31 dicembre 1990, per il periodo compreso tra il 1 ° gennaio 1994 (data in cui cessò una sospensione generale degli adeguamenti pensionistici) al 26 luglio 1996 (data in cui nuova sospensione di tali rettifiche fu avviata nei confronti del Banco di Napoli).

15. Questa interpretazione ha continuato ad essere seguita in modo uniforme da tutti i magistrati che hanno trattato questi casi.

C. L'emanazione della Legge n. 243/04

16. Successivamente, diverse modifiche legislative hanno avuto luogo nel tentativo di limitare l'applicazione del sistema di *perequazione Aziendale*. Tali trattative hanno condotto alla promulgazione della sezione 1, paragrafo 55 della legge n. 243/04, che ha interpretato la legge in materia con l'effetto che i dipendenti pensionati del Banco di Napoli non potrebbero più avvalersi del sistema di *perequazione Aziendale* e ne ha fatto effetto retroattivo, a partire dal 1992.

17. Nel frattempo, la sezione 59 comma 4 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (legge finanziaria del 1998) aveva definitivamente soppresso tutti i sistemi di *perequazione Aziendale*, a decorrere dal 1 ° gennaio 1998.

18. Così, in genere il sistema di adeguamento della pensione ai sensi della *perequazione Aziendale* era stato riconosciuto ed è rimasto in vigore dal 1994 al dicembre 1997 (poco prima dell'entrata in vigore della *Legge Finanziaria* del 1998) per altri enti creditizi pubblici, che aveva precedentemente applicato un sistema di *perequazione Aziendale*, ad eccezione del Banco di Napoli. In realtà, questo beneficio era già stato sospeso per quanto riguarda i dipendenti del Banco di Napoli (e Banco di Sicilia), con effetto dal 26

luglio 1996 mediante la legge Salvabanco. Così, per i dipendenti di quest'ultima il sistema di *perequazione Aziendale* sarebbe stata applicato solo a partire dal 1 ° gennaio 1994 al 26 luglio 1996.

D. PROCEDIMENTI NAZIONALI DELLE PARTI RICORRENTI.

19. Nel 1996 le parti ricorrenti hanno presentato ricorso sulle linee del procedimento di cui sopra, vale a dire che hannosostenuto le leggi 503/92 e 421/92, salvaguardanti eventuali trattamenti più favorevoli applicabili alle persone in pensione prima del 31 dicembre 1990. Quindi, hanno chiesto al Tribunale di Napoli (Sezione Lavoro) di appurare se avevano il diritto di mantenere il regime di *perequazione Aziendale* applicato prima dell'entrata in vigore di tali leggi e di condannare il Banco di Napoli al pagamento delle somme che non erano state corrisposte.

20. I ricorrenti aspettavano un esito favorevole in vista della allora vigente giurisprudenza. Infatti, in conformità di quest'ultima, con sentenza del 26 febbraio 2001, il Tribunale di Napoli (Sezione Lavoro) si è espresso in favore dei ricorrenti. E' stato intimato al Banco di Napoli di pagare gli importi dovuti con aumenti di inflazione e interessi legali a decorrere dal 1° gennaio 1994.

21. In appello, con sentenza del 24 aprile 2004, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado sostenendo il diritto dei ricorrenti ad essere coperti dal sistema di *perequazione Aziendale*, però solo per il periodo dal 1 ° gennaio 1994 (data in cui sospensione generale degli adeguamenti pensionistici cessato) al 26 luglio 1996 (data in cui una nuova sospensione di tali rettifiche è stato avviato nei confronti del Banco di Napoli).

22. Appello del Banco di Napoli.

23. Con sentenza (n. 22701/06) del 19 settembre 2006 depositata nel Registro di sistema relativo, il 23 ottobre 2006 la Corte di Cassazione ha invertito le sentenze dei tribunali inferiori e ha disposto nei confronti dei ricorrenti, ordinando che i costi delle tre istanze giudiziarie fossero ripartiti equamente tra le parti. La Corte di Cassazione ha accolto il motivo di impugnazione che la Corte d'Appello di Napoli non avrebbe potuto tener conto della legge. 243/04 - non ancora in vigore al momento della sua sentenza - una legge di interpretazione applicabile retroattivamente, che è stata progettata per risolvere un conflitto di interpretazione che era stato presente in giurisprudenza interna e che era infine stata risolta dalla Corte di Cassazione (*Sezioni Unite*). Infatti, la legge n. 243/04 è stata emanata per risolvere la questione se gli articoli 9 e 11 della legge n. 503/92 fossero applicabili solo ai dipendenti ancora in servizio o anche per i pensionati, e la condizione che a partire dal 1994 in poi una *perequazione legale* (aumentare secondo il costo della vita) doveva valere anche per "tutti" i pensionati, indipendentemente dalla loro data di pensionamento.

24. La Corte di Cassazione ha respinto un ricorso di incostituzionalità nella misura in cui questa legge interpretativa ha avuto effetti retroattivi che influiscono sul principio della certezza del diritto e del giudizio. A questo proposito si fa riferimento a precedenti sentenze della Corte costituzionale cui si afferma che il legislatore possa imporre norme che specificano il significato di altre norme, in quanto il significato era una delle opzioni che emanano dal testo originario e in conformità con il principio di razionalità.

E. Corte Costituzionale Giudizio.n°362 del 2008, nei procedimenti analoghi.

25. Nel 2007, in due casi civili diversi, la Corte di Cassazione ha rinviato la questione alla Corte Costituzionale ritenendo che il paragrafo 55 della legge n. 243/04 ha sollevato le questioni di costituzionalità su una serie di motivi: i) il ricorso alle norme di interpretazione autentica sarebbe irragionevole in tali circostanze, che sia sproporzionata e controproducente nei confronti dello scopo perseguito, vale a dire l'estinzione di un procedimento contenzioso; ii) la legge impugnata avrebbe la determinazione degli interessi parti dipende da un fattore di incostituzionalità, e cioè la durata dei procedimenti, e costituirebbe una disparità di trattamento fra le persone i cui lavori sono terminati e altri i cui procedimenti era ancora in sospeso;) per la legge impugnata sarebbe irragionevole cancellare il ruolo della Corte di Cassazione.

26. Con sentenza depositata in cancelleria il 7 novembre 2008, la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della Legge n. 243/04. Essa ha ritenuto che la legge impugnata era una norma interpretativa delle disposizioni della legge. 503/92 che eliminò la *perequazione Aziendale* per tutti i pensionati, indipendentemente dalla loro data di pensionamento. Infatti, la natura interpretativa della norma era evidente dal momento che aveva confermato uno dei possibili significati del testo originale del 1992, che era stato confermato anche in precedente giurisprudenza. La legge impugnata era ragionevole in quanto mirata ad ottenere il riconoscimento di una parità di trattamento omogeneo per tutti i pensionati sotto gli attuali regimi integrativi. Inoltre, questa legge non aveva aumentato il contenzioso dal momento che aveva reso prevedibile il loro esito. Per quanto riguarda gli inconvenienti citati dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto che in quanto nati da un numero casuale di circostanze, non erano sufficienti per ritenere la norma incostituzionale. Ha inoltre ritenuto che il legislatore possa emanare leggi interpretative, una volta che si basavano su uno dei possibili significati del testo originale, anche se ci fosse stata la giurisprudenza costante sulla questione, e questo non ha influenzato il ruolo della Corte di Cassazione.

II. LA NORMATIVA NAZIONALE

27. Legge n. 218 del 30 luglio 1990, in quanto qui rileva, recita come segue:

Sezione 1

"I dipendenti delle banche pubbliche rimarranno soggetti alle disposizioni in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile alla categoria di appartenenza o fino alla stipula di un ulteriore nuovo contratto aziendale.

Sezione 2

Quanto sopra non pregiudica i detti diritti acquisiti dei lavoratori, gli effetti di leggi speciali o leggi riguardanti la natura originaria del soggetto pubblico di riferimento. "

28. Sezioni 3 e 4 della legge n. 357 del 20 novembre 1990, in quanto qui rileva, come segue:

Sezione 3

"(3) Le tariffe delle pensioni da pagare da parte del sistema di gestione speciale sono soggette alla perequazione automatica dell'assicurazione generale obbligatoria.

(4) Coloro che hanno diritto alle pensioni o ad altre assicurazioni (a norma del paragrafo 1 ((iscrizione all'INPS dei dipendenti bancari)) conservano il diritto al trattamento più favorevole del welfare, come previsto dalle norme previdenziali sull'invalidità, vecchiaia e reversibilità, come previsto nell'articolo seguente.

Sezione 4

(1) è fatto salvo un pagamento più favorevole del welfare, come previsto dal regime d' invalidità, di vecchiaia e di superstite ... che resta applicabile.

(2) La differenza tra i pagamenti del welfare di cui al paragrafo 1, (*tempo per tempo determinato*) e la pensione, o rata di pensione, deve essere coperta dal sistema di gestione speciale (ai sensi dei paragrafi 2 e 3), poiché l'incremento di parequazione automatica deve essere pagato dal datore di lavoro."

29. Sezione 3 comma 1 della legge n. 421/92 delegata al Governo l'emanazione della legge competente, in conformità dei seguenti principi, che per quanto rilevante va letta nel modo che segue:

"(p) i principi ei criteri di cui sopra (...) si applicano ai dipendenti di cui al punto 2 della legge n. 357/90 (*persone in servizio al 31 dicembre 1990*)"

30. Sezione 9, paragrafi 2 e 3, della legge n. 503/92, in quanto qui rilevanti, recitano come segue:

"(2) sezioni 2, 3, 8, 10, 11, 12 e 13 si applicano ai regimi integrativi aziendali con i quali i dipendenti di cui al punto 2 della legge n. 357/90 (*persone in servizio al 31 dicembre 1990*) sono iscritti.

(3) Variazioni al pagamento delle pensioni come previsto dal paragrafo 2 pesano sulla somma globale (in base al punto 4 della legge n. 357/90) se non diversamente concordato attraverso la contrattazione collettiva. "

31. Sezione 1 comma 55 della legge n. 243/04 (riguardante le norme pensionistiche nel settore del welfare, a sostegno della previdenza complementare e dell'occupazione stabile e per il riordino degli enti previdenziali e di previdenza obbligatoria), in quanto rilevante, recita come segue:

"Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo a pagamenti per ciascuna categoria di pensionati già iscritti a regimi assistenziali equivalenti, per mezzo di un pieno riconoscimento di un pagamento equo e omogeneo per tutti i pensionati iscritti presso il regime supplementare in vigore, sezione 3 (1) (p) della legge n. 421 del 23 ottobre 1992 e l'articolo 9 (2) del Decreto Legislativo n 503 del 30 dicembre 1992, si applica al pagamento globale ricevuto dai pensionati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 357 del 20 novembre 1990. La spesa relativa è a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ".

LA LEGGE

I. Questione preliminare

32. La Corte osserva in via preliminare, che i ricorrenti primo e terzo sono morti in date imprecise dopo il deposito del loro ricorso, mentre il caso era pendente dinanzi alla Corte. I loro eredi informarono la Corte che volevano continuasse l'iter del ricorso presentato (vedi precedente punto 5). Anche se gli eredi di un ricorrente non possono rivendicare un diritto generale per l'esame del ricorso presentato dal de cuius per far continuare la procedura da parte della Corte (si veda *Scherer contro Svizzera*, 25 marzo 1994, serie A. No 287), la Corte ha accettato in molti casi che parenti stretti di un ricorrente defunto hanno diritto di prendere il posto del de cuius (vedi *Epiphaniou e altri contro Turchia*, n. 19900/92, § 18, 22 settembre 2009 e *Taylan e altri contro Turchia*, n. 9209/04, 40056/04 e 22412/05, 14 settembre 2010).

33. Ai fini del caso di specie, la Corte è disposta ad accettare che gli eredi dei ricorrenti primo e terzo possono continuare il ricorso inizialmente proposto dal sig Arras e dal signor Dessi.

II. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE

34. I ricorrenti lamentavano che la legge. 243/04, come interpretato dalla Corte di Cassazione il 23 ottobre 2006, costituì un'interferenza legislativa sul il procedimento

pendentee violava i loro diritti ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, che recita come segue:

"Nella determinazione dei suoi diritti ed obbligazioni civili ... ogni persona ha diritto ad un equo ... giudizio da parte di un Tribunale... .."

35. Il Governo si oppone a questa tesi.

A. Ammissibilità

36. La Corte rileva che tale censura non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 (a) della Convenzione. Essa rileva inoltre che non è irricevibile per qualsiasi altro motivo. Deve pertanto essere dichiarato ricevibile.

B. Meriti B.

I. Argomenti delle parti.

37. I ricorrenti sostengono che l'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 55 della legge n. 243/04 (che essi consideravano un pasticcio giuridico nella sua formulazione e che era stata furtivamente presentato in Parlamento) sembra interpretare una norma 1992, ma in realtà modifica il suo contenuto con effetto retroattivo, dopo dodici anni di sua applicazione. Secondo le parti ricorrenti, il suo unico scopo era quello di contrastare il consolidato orientamento interpretativo che era stato adottato dal giudice nazionale (compresa la Corte Suprema - la Corte di Cassazione nel suo giudizio definitivo, riunita in seduta plenaria), vale a dire che le pertinenti disposizioni della legge del 1992 non si applicano alle persone pensionate entro il 13 dicembre 1990. A seguito dell'emanazione della legge n. 243/04 i giudici nazionali sono tenuti a giudicare nei confronti delle parti ricorrenti. Così, lo Stato ha influenzato il risultato del procedimento, definendo il loro merito e rendendo inutili ulteriori audizioni, violando l'indipendenza del potere giudiziario e interferendo nell'amministrazione della giustizia. Infatti, l'introduzione della legge del 1997 confermava solo che la legge del 1992 non aveva abolito la perequazione che riguardava pensionati di lunga data. Altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di adottare tale legge. Né ci sarebbe stato bisogno di intervenire nuovamente nel 2004. Lo Stato aveva sentito la necessità di introdurre la legislazione del 2004 solo perché i giudici avevano adottato un orientamento unanime a favore dei richiedenti e delle persone nella loro posizione. In questa luce, secondo le parti ricorrenti tale legge non avrebbe potuto essere prevedibile.

38. Le parti ricorrenti hanno sottolineato che non vi era stato alcun interesse pubblico tale da giustificare l'adozione della Legge n. 243/04 che mirava ad eliminare retroattivamente i diritti già acquisiti. Essi hanno rilevato che la spesa relativa ai loro casi non è stata a carico dell'INPS, ma del fondo complementare privato, che è derivato dai contributi versati dai datori di lavoro. Così, lo Stato non aveva avuto alcun beneficio, erano solo le due banche private che ne avevano beneficiato dato che erano in grado di recuperare le somme che i giudici nazionali avevano ritenuto spettanti ai pensionati ricorrenti. Inoltre, questa legge riguardò solo i pensionati dalle due banche menzionate e così è stata consapevolmente indirizzata ad influire su queste controversie specifiche. Ha quindi niente a che fare con una riforma generale delle pensioni, vale a dire la legge di armonizzazione n. 449/97, e in effetti i ricorrenti non contestano gli effetti di tale legge.

39. Il Governo sostiene che non vi è stata una violazione dell'articolo 6. Infatti, la Corte d'Appello di Napoli si era espressa a favore dei ricorrenti, attribuendo loro il diritto di

perequazione Aziendale per il periodo interessato. Mentre è vero che la Corte di Cassazione aveva invertito la decisione sul ricorso e questo era stato fatto nella considerazione delle leggi che avevano permesso la *perequazione Aziendale* modificata nel 1992 per mezzo di leggi che miravano a limitare la spesa pubblica e ad eliminare una volta per tutte questo tipo di *perequazione* al fine di razionalizzare il nuovo sistema di previdenza, dopo la privatizzazione di enti bancari. Inoltre, era stato necessario per uniformare la giurisprudenza nazionale in materia di conflitto. In particolare, lo Stato si sentì in dovere di raggiungere l'obiettivo di avere un sistema pensionistico omogeneo.

40. Il Governo sostiene che la maggior parte degli stati occidentali avevano bisogno di riformare i loro sistemi pensionistici che erano diventati insostenibili. La Legge n. 243/04, insieme ad altre leggi, non era stata diretta a influenzare la determinazione dei giudici del contenzioso pendente, ma aveva fatto parte di una riforma generale di rilevanza nazionale. Così, la Corte di Cassazione ha cambiato parere a seguito di riforme legislative approvate dal Parlamento che, essendo espressione del popolo, aveva il diritto e il dovere di promuovere le riforme ritenute necessarie.

41. Il Governo ritiene che, se tali riforme dovevano essere contrarie alla Convenzione, allora gli Stati non sarebbero mai stati in grado di intraprendere qualsiasi riforma. Nel caso di specie, l'obiettivo di una tale legge è stato quello di abolire un sistema che aveva favorito alcuni su altri. E' spettato pertanto alla Corte di stabilire se le circostanze del caso avevano dato luogo ad una violazione, tenendo conto del margine di discrezionalità dello Stato.

2. La valutazione della Corte

42. La Corte ha ripetutamente dichiarato che, sebbene al legislatore non è impedito di regolare, attraverso le nuove disposizioni retroattive, i diritti derivanti dalle leggi in vigore, il principio dello Stato di diritto e la nozione di un processo equo sancito dall'articolo 6, ad eccezione di imperative ragioni di interesse pubblico, le interferenze da parte del legislatore con l'amministrazione della giustizia sono destinati a influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia (v., tra molte altre autorità, *Raffinerie greche Stran e StratisAndreadis contro Grecia*, 9 dicembre 1994, § 49, Serie A no 301-B; *Society National Building & Provincial, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society contro il Regno Unito*, 23 ottobre 1997, § 112, Raccolta 1997-VII, e *Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri contro Francia* [GC], n. 24846/94 e 34165/96, 34173/96, § 57, CEDU 1999-VII). Sebbene i regolamenti pensionistici obbligatori sono passibili di modifica e di una decisione giurisdizionale non può essere invocata come garanzia contro tali cambiamenti in futuro (cfr. *Sukhobokov contro Russia*, no. 75470/01, § 26, 13 aprile 2006), anche se tali modifiche sono a svantaggio dei beneficiari dell'assistenza sociale, lo Stato non può interferire con il processo di aggiudicazione in modo arbitrario (*vedere, mutatismutandis, Bulgakova contro Russia*, no. 69524/01, § 42, 18 gennaio 2007).

43. Se è vero che nel caso di specie, a differenza di altri casi di interferenza legislativa dinanzi alla Corte (v., ad esempio, *Raffinerie greche Stran*, già citata) lo Stato non era stato parte del procedimento, ciò non esclude una valutazione sulle circostanze del caso

di specie (v., ad esempio, *Vezone contro Francia*, no. 66018/01, 18 aprile 2006, e *Ducret contro Francia*, no. 40191/02, 12 giugno 2007).

44. Il problema sollevato nel caso di specie è fondamentalmente quello di un processo equo, e nel parere della Corte, la responsabilità dello Stato è impegnata sia in qualità di legislatore, se inficia la prova o influisce sul risultato giudiziario della controversia, sia nella sua capacità qualità di autorità giudiziaria in cui viene violato il diritto ad un equo processo, anche nei casi di diritto privato tra privati (cfr. *Vezone*, cit § 30, e *Ducret*, citata sopra, § 34).

45. La Corte ribadisce che quanto concerne le controversie riguardanti i diritti civili e gli obblighi, la Corte ha stabilito nella sua giurisprudenza il requisito della parità delle argomentazioni nel senso di un giusto equilibrio tra le parti. Nel contenzioso che coinvolge interessi privati contrapposti, l'uguaglianza implica che a ciascuna parte deve essere garantita una ragionevole possibilità di presentare il suo caso, in condizione che non la pongano in una situazione di netto svantaggio nei confronti del suo avversario (v., in *Raffinerie greche Stran*, citata , § 44 e *Forrer-Niedenthal contro Germania*, no. 47316/99, § 65, 20 febbraio 2003).

46. Nel caso di specie, la Corte rileva che la legge n. 243/04 non riguardava decisioni divenute definitive e si stabilì una volta per tutte i termini delle controversie pendenti dinanzi ai tribunali ordinari a posteriori. Così, la sua emanazione in realtà ha determinato la sostanza delle controversie e l'applicazione di esso da parte dei vari tribunali ordinari e ha reso inutile per un intero gruppo di individui nella qualità dei ricorrenti di proseguire il contenzioso.

47. In tali circostanze, la Corte ritiene che non si può dire ci sia stata parità tra le due parti poiché lo Stato si pronunciò a favore di una delle parti, quando fu emanata la normativa contestata.

48. La Corte ribadisce, inoltre, che solo ragioni imperative di interesse generale potrebbe essere in grado di giustificare l'interferenza da parte del legislatore. Il rispetto dello Stato di diritto e la nozione di un processo equo richiedono che tutte le ragioni addotte per giustificare tali misure siano trattati con il massimo grado possibile di cautela (vedi *Raffinerie greche Stran*, citata supra, § 49).

49. La Corte rileva che i tribunali nazionali erano applicati in modo coerente alla giurisprudenza a favore dei ricorrenti, e questo è stato confermato anche dalla Corte di cassazione nella sua più alta formazione, quindi non si può dire che non ci siano stati divergenze in giurisprudenza come sostenuto dal Governo. Per quanto riguarda la loro tesi che la legge si era resa necessaria per realizzare un sistema omogeneo pensionistico, in particolare abolendo un sistema che ha favorito alcuni rispetto ad altri, mentre la Corte accetta questa come una ragione di interesse generale, non si è convinti che si tratti di tesi abbastanza convincenti per superare i pericoli insiti nell'uso di una legislazione retroattiva, che ha l'effetto di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia pendente. Il governo non ha presentato altri argomenti in grado di giustificare tale intervento a favore del Banco di Napoli.

50. In conclusione, tenendo presente quanto sopra, non vi era alcuna ragione di interesse generale in grado di giustificare l'intervento legislativo che si applica retroattivamente e ha determinato l'esito dei procedimenti pendenti tra privati.

51. Vi è stata quindi una violazione dell'articolo 6 § 1.

III. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE

52. I ricorrenti lamentano che le modifiche legislative erano discriminatorie in modi diversi. Si invoca l'articolo 14 della Convenzione, che in quanto pertinente recita come segue:

"Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella [] Convenzione deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale, proprietà, nascita o altro status".

53. La Corte rileva che l'articolo 6 è applicabile al caso di specie e questo basta a reggere che l'articolo 14 è applicabile.

54. La Corte ricorda che una differenza di trattamento è discriminatoria se non ha alcuna giustificazione obiettiva e ragionevole, in altre parole, se non persegue uno scopo legittimo o se non c'è un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Lo Stato contraente dispone di un margine di discrezionalità nel valutare se e in quale misura la differenza in situazioni altrimenti simili può giustificare un trattamento diverso. La portata di tale margine può variare a seconda delle circostanze, l'oggetto e lo sfondo (vedi *Stec e altri*, [GC], n. 65731/01 e 65900/01, § 51, CEDU 2006-VI).

A. Vis-à-vis persone ancora impiegate.

55. I ricorrenti sostengono che le modifiche trattarono persone in situazioni diverse nello stesso modo. Infatti, i ricorrenti avevano ormai già raggiunto l'età pensionabile e, a differenza di persone ancora in servizio, non potevano ricevere alcun beneficio che, secondo la riforma potevano essere acquisiti solo durante la vita lavorativa, quali gli incentivi in termini di contributi e sgravi di imposte per costituire una pensione integrativa e la istituzione di regimi pensionistici individuali, nonché rafforzare la propria posizione pensionistica mediante contratti collettivi. Le modifiche legislative impugnate riguardano persone di 85 anni di età ed hanno avuto la sola intenzione di pregiudicare i soggetti specifici a vantaggio delle due suddette banche che poco prima dovevano essere rilevate da un gruppo bancario forte e con l'influenza eccezionali.

56. Il Governo sostiene che il mantenimento della *perequazione Aziendale* a beneficio dei ricorrenti, nel contesto di una riforma generale delle pensioni, sarebbe stato in contraddizione con il principio della parità di trattamento dei pensionati. Così, la riforma aveva solo lo scopo di rimuovere un vantaggio che era stato applicabile solo ai richiedenti e non ad altri pensionati.

57. La Corte rileva che la discriminazione può insorgere dove uno Stato, senza giustificazione obiettiva e ragionevole, non tratta in maniera differente persone le cui situazioni sono significativamente differenti (vedi *Thlimmenos contro Grecia* [GC], n. 34369/97, § 44, CEDU 2000-IV). Tuttavia, lo Stato contraente dispone di un margine di discrezionalità nel valutare se e in quale misura la differenza in situazioni simili può giustificare un trattamento diverso (vedi *Van Raalte contro i Paesi Bassi*, 21 febbraio 1997, § 39, *Raccolta delle sentenze e decisioni* 1997-I). La portata di tale margine può variare a seconda delle circostanze, l'oggetto ed i precedenti (vedi *Petrovic contro Austria*, 27 marzo 1998, § 38, *Raccolta* 1998-II).

58. Se è vero che i ricorrenti erano un gruppo di persone già in pensione e che quindi non potevano compensare la loro riduzione della pensione (come conseguenza della

legge n. 243/04) con altri vantaggi che persone ancora in servizio potrebbero ottenere durante tutta la loro vita lavorativa, la Corte rileva che lo scopo della Legge n. 243/04 era quello di raggiungere una parità di trattamento dei pensionati, attuali e futuri. Inoltre, la Corte rileva che di solito è consentito un ampio margine agli Stati ai sensi della Convenzione quando si tratta di misure generali di strategia economica o sociale (v., ad esempio, *James e altri contro Regno Unito*, 21 febbraio 1986, § 46, serie A n. 98). Ne consegue che, anche se i principi sanciti dalla *Thlimmenos* sono stati applicati alla situazione dei ricorrenti, non vi è, a parere della Corte, la giustificazione obiettiva e ragionevole per non valutare una distinzione giuridica tra le persone che avevano già iniziato a ricevere una pensione e gli altri che erano ancora in servizio.

59. Quindi, questa parte della censura deve essere respinta in quanto manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § § 3 e 4 della Convenzione.

B. Vis-à-vis pensionati che lavoravano per le altre ex banche pubbliche

60. I ricorrenti hanno sostenuto che erano stati discriminati nei confronti di altri pensionati che avevano lavorato per le altre banche ex pubbliche, in quanto erano state applicate alcune disposizioni favorevoli di legge con l'esclusione degli ex dipendenti del Banco di Napoli (la legge Salvabanco).

61. La Corte ribadisce che, per un problema ai sensi dell'articolo 14 ci deve essere una differenza nel trattamento delle persone in situazioni identiche o analoghe (cfr. *DH e altri contro la Repubblica Ceca* [GC], n. 57325/00, § 175, CEDU 2007 e *Burden contro Regno Unito* [GC], n. 13378/05, § 60, CEDU 2008).

62. La Corte rileva che ai sensi della presente denuncia, le differenze lamentate sembrano riguardare il fatto che mentre per i dipendenti del Banco di Napoli la *perequazione Aziendale* andava dal 1° gennaio 1994 al 26 luglio 1996 come conseguenza della legge Salvabanco, altri ex dipendenti di altri enti creditizi pubblici, rimasero, di diritto con questo beneficio a partire dal 1 gennaio 1994 al dicembre 1997.

63. La denuncia si riferisce al fatto che l'intervento legislativo ha causato ai ricorrenti – come dipendenti del Banco di Napoli - di ricevere un trattamento diverso da quello di altri dipendenti di enti creditizi pubblici in generale, ai quali queste leggi non si applicano, e per quanto riguarda la durata di questo diritto, la Corte rileva che, a causa della loro storia nel sistema italiano i dipendenti del Banco di Napoli (e il Banco di Sicilia) non possono essere considerati in una posizione analoga a quella di dipendenti di altri enti creditizi pubblici.

64. Ne consegue che questa parte della denuncia deve essere respinta in quanto manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § § 3 e 4 della Convenzione.

C. Vis-à-vis pensionati che terminarono il procedimento interno.

65. I ricorrenti sostengono che una ulteriore discriminazione si era creata, tra pensionati del Banco di Napoli ove il procedimento interno era terminato prima del cambiamento della giurisprudenza, e quelli che erano ancora in prosecuzione del procedimento.

66. Cfr. punto 54 in materia di osservazioni del Governo. Inoltre, il governo ha fatto riferimento alle conclusioni della *Maggio and Others v. Italy* (nn. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08, 31 maggio 2011) che riguardava circostanze simili.

67. La Corte ha già dichiarato che il periodo tagliato fuori in cui la trasformazione dei regimi di previdenza sociale deve essere considerata come rientrante nel margine di discrezionalità conferita ad uno Stato al momento di riformare la strategia della sua politica sociale (cfr. *Twizell contro il Regno Unito*, non . 25379/02, § 24, 20 maggio 2008). Tuttavia, ciò che deve essere considerato è se nel caso di specie il contestato "periodo tagliato fuori" derivante dall'applicazione della legge n. 243/04 può essere considerato ragionevolmente e obiettivamente giustificato.

68. Mentre nel caso di specie, la giustificazione non è forte come nel caso "*Maggio*" invocato dal Governo, la Corte è pronta ad accettare che la legge n. 243/04 è stata destinata a livellare qualsiasi trattamento favorevole derivante dalla precedente applicazione delle disposizioni in vigore, che aveva garantito alle persone ricorrenti una remunerazione più alta, vale a dire una *perequazione Aziendale* al contrario di quella legale. La Corte ricorda che nella creazione di un sistema di benefici a volte è necessario l'utilizzo di "cut-off" che si applica a grandi gruppi di persone e che può in una certa misura apparire una scelta arbitraria (vedi *Twizell*, citata supra, § 24). Se è vero che, nel caso di specie, la normativa contestata interessa un numero ridotto di persone, soprattutto ottuagenari che sono stati precedentemente occupati dal Banco di Napoli e il cui procedimento era ancora in corso, la Corte ritiene che, tenendo conto in particolare l'ampio margine di discrezionalità lasciata agli Stati in questo ambito, il contestato "periodo tagliato fuori" può essere considerato ragionevolmente e obiettivamente giustificato.

69. Il fatto che il contestato "periodo tagliato fuori" nasca da misure adottate nei procedimenti pendenti dei ricorrenti non modifica la conclusione di cui sopra ai fini dell'esame previsto dall'articolo 14.

70. Ne consegue che, questa parte della censura deve essere respinta in quanto manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

III. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N° 1 DELLA CONVENZIONE

71. Inoltre, le parti ricorrenti lamentavano che tale provvedimento costituisce un'ingerenza arbitraria con i loro beni. Hanno invocato l'articolo 1 del Protocollo n° 1 alla Convenzione, che in quanto pertinente recita come segue:

"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al pacifico godimento dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per pubblica utilità e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non possono, tuttavia, in alcun modo pregiudicare il diritto degli Stati di far rispettare le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende."

72. Il Governo si oppone a questa tesi.

A. Argomentazioni delle parti

73. I ricorrenti sostengono che la legislazione retroattiva costituiva una espropriazione retroattiva dei loro beni, i diritti acquisiti e cioè che avevano maturato tredici anni prima. La situazione è paragonata con il caso di *Agrati e altri contro Italia*, nn. 43549/08, 6107/09 e 5087/09, 7 giugno 2011), salvo che nel caso di specie non vi era stato alcun interesse pubblico.

74. Il Governo sostiene che l'applicazione di un sistema di perequazione legale in contrasto con quella Aziendale non poteva costituire un'interferenza illegittima con la proprietà ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n ° 1 in quanto la norma ha consentito agli Stati di far rispettare le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme con l'interesse generale. Infatti, secondo la Corte la giurisprudenza, anche supponendo che l'articolo 1 del Protocollo n ° 1 garantisca prestazioni alle persone che hanno contribuito ad un sistema di assicurazione sociale, non può essere interpretato nel senso che autorizzano la persona ad una pensione di un determinato importo (*Kjartan Asmundsson contro l'Islanda*, no. 60669/00, § 39, CEDU 2004-IX). Inoltre, il Governo rileva che gli stipendi dei ricorrenti erano ancora soggetti ad adeguamento in base al costo della vita, salvaguardando in tal modo il loro potere d'acquisto. Essi hanno inoltre sostenuto che lo scopo della legge era quello di armonizzare il sistema pensionistico, trattando allo stesso modo tutti i pensionati, abolendo la distinzione tra chi era andato in pensione entro il 31 dicembre 1990 e coloro che andarono in pensione più tardi. Inoltre, l'onere imposto alle parti ricorrenti era stato limitato e proporzionato. Il governo ha fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte di legge in materia, in particolare il caso del *Maggio e altri contro Italia* (nn. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08, 31 maggio 2011)

B. La valutazione della Corte

1. Principi generali

75. La Corte ribadisce che, secondo la sua giurisprudenza, il ricorrente possa contestare una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n ° 1 solo nella misura in cui le decisioni impugnate si riferiscono ai suoi "beni" ai sensi di tale disposizione. "Beni" possono essere "beni esistenti" o patrimoni, in alcune situazioni ben definite, reclami. Per una pretesa di poter essere considerato un "patrimonio" che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 1 del Protocollo n ° 1, il richiedente deve dimostrare che ha una base sufficiente nel diritto nazionale, ad esempio quando vi è giurisprudenza costante di giudici nazionali che confermano ciò. Ove ciò sia stato fatto, il concetto di "legittimo affidamento" può entrare in gioco (vedi *Maurice contro Francia* [GC], n. 11810/03, § 63, CEDU 2005-IX).

76. L'articolo 1 del Protocollo n ° 1 non garantisce alcun diritto in quanto tale, per diventare il possessore della proprietà (vedi *Van der Musselle contro Regno del Belgio*, 23 novembre 1983, § 48, serie A n ° 70;. *Slivenko contro Lettonia* (dicembre) [GC], no 48321/99, § 121, CEDU 2002-II;. e *Kopecký contro la Slovacchia* [GC], no 44912/98, § 35 (b), CEDU 2004-IX). Né dà garanzia, in quanto tale, alcun diritto a una pensione di un determinato importo (v., ad esempio, *Kjartan Asmundsson contro l'Islanda*, no 60669/00, § 39, CEDU 2004-IX;. *Domalewski contro Polonia* (dicembre .), no 34610/97, CEDU 1999-V e *Jankovic contro Croazia* (dicembre), no 43440/98, CEDU 2000-X). Tuttavia, un "reclamo" concernente un regime pensionistico può costituire un "possesso" ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n ° 1 che ha una base sufficiente nel diritto nazionale, ad esempio, viene confermato da una sentenza passata in giudicato (si veda *Pravednaya contro la Russia*, no 69529/01, § § 37-39, 18 novembre 2004;. e *Bulgakova*, citata supra, § 31).

77. La Corte ricorda che l'articolo 1 del Protocollo n ° 1 comprende tre distinte norme: "la prima regola, di cui la prima frase del primo comma, è di carattere generale ed enuncia il principio del rispetto della proprietà, la seconda norma, contenuta nella seconda frase del primo comma, copre la privazione dei beni e lo sottopone a determinate condizioni, la

terza regola, stabilita dal secondo comma, riconosce che gli Stati contraenti hanno il diritto, tra l'altro, di controllare l'uso di beni in modo conforme all'interesse generale. Le tre regole non sono, tuttavia, "distinte" nel senso di essere scollegate. La seconda regola e la terza si occupano di casi particolari di interferenza con il diritto al pacifico godimento della proprietà e dovrebbero pertanto essere interpretate alla luce del principio generale enunciato nella prima regola "(vedi, tra le altre, James e altri c Regno Unito, 21 febbraio 1986, § 37, serie A n 98; Iatridis contro Grecia [GC], no 31107/96, § 55, CEDU 1999-II; e Beyeler contro Italia [GC], n. 33202/96, § 98, CEDU 2000-I).

78. Una condizione essenziale per l'interferenza perchè possa essere ritenuta compatibile con l'articolo 1 del Protocollo n °1 è che dovrebbe essere legale. Inoltre, qualsiasi ingerenza di una autorità pubblica con il pacifico godimento dei beni può essere giustificata solo se serve per un pubblico legittimo (o generale) interesse. A causa della conoscenza diretta della propria società e dei suoi bisogni, le autorità nazionali sono in linea di principio in una posizione migliore rispetto al giudice internazionale a decidere ciò che è "nell'interesse pubblico". Nell'ambito del sistema di protezione stabilito dalla Convenzione, spetta alle autorità nazionali fare una prima valutazione circa l'esistenza di un problema di misure pubbliche che giustifica lo interferire con il pacifico godimento dei beni (vedi *Terazzi Srl contro Italia*, non . 27265/95, § 85, 17 ottobre 2002, e *Wieczorek contro Polonia*, no. 18176/05, § 59, 8 dicembre 2009). L'articolo 1 del Protocollo n °1 dispone altresì che qualsiasi interferenza deve essere ragionevolmente proporzionata allo scopo perseguito (v. *Jahn e altri contro Germania* [GC], n. 46720/99, 72203/01 e 72552/01, § § 81-94, CEDU 2005-VI). Il giusto equilibrio ha voluto non farsi cogliere di sorpresa quando la persona interessata ha un onere individuale ed eccessivo (vedi *Sporrong e Lönnroth contro la Svezia*, 23 settembre 1982, § § 69-74, serie A n. 52).

79. Qualora l'importo di una prestazione è ridotto o sospeso, può costituire un'interferenza con beni che richiede di essere giustificata (v. *Kjartan Asmundsson*, citata supra, § 40, e *Rasmussen contro Polonia*, no. 38886/05, § 71, 28 aprile 2009).

2. Applicazione al caso di specie

80. La Corte rileva innanzitutto che il caso presente tratta gli adeguamenti delle pensioni e dei salari che sono fuori da un rapporto contrattuale, come nel caso di *Agrati e altri* citati dalle parti ricorrenti. Tuttavia, la Corte non ritiene necessario decidere se i ricorrenti hanno avuto un possesso ai sensi del Protocollo n °1, in ogni caso ritiene che non vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n °1 alla Convenzione per le seguenti ragioni.

81. La Corte ha già riconosciuto che le leggi con effetto retroattivo, sono state riconosciute che hanno costituito interferenze legislative ancora conformi ai requisiti di legittimità dell'articolo 1 del Protocollo n °1 (si veda, ad esempio, *Maggio e altri contro Italia*, nn. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08, § 60, 31 maggio 2011). Essa non trova alcun motivo nel caso di specie. Ribadendo che, a causa della loro conoscenza diretta della propria società e dei suoi bisogni, le autorità nazionali sono in linea di principio in una posizione migliore rispetto al giudice internazionale a decidere ciò che è "nell'interesse pubblico", la Corte riconosce che l'entrata in vigore della legge n. 243/04 persegue l'interesse pubblico (armonizzazione del sistema pensionistico, trattando allo stesso modo tutti i pensionati).

82. Nel valutare se l'ingerenza ha imposto un onere individuale eccessivo ai ricorrenti, la Corte ha considerato il contesto particolare in cui il problema si pone nel caso di specie, vale a dire quello di un regime di previdenza sociale. Tale regime è espressione della solidarietà di una società nei confronti dei suoi membri più vulnerabili (vedere, *mutatis mutandis*, *Goudswaard-Van der Lans contro Olanda* (dec.), n. 75255/01, CEDU 2005-XI). Tuttavia, la Corte rileva che la legge n. 243/04 non ha influenzato la pensione di base dei ricorrenti, e secondo le leggi in vigore la pensione doveva ancora essere aumentata nel

corso degli anni in base ad un *perequazione legale*. Di conseguenza, le parti ricorrenti hanno perso solo l'aumento più favorevole in base a una perequazione Aziendale. Così, la Corte ritiene che i ricorrenti sono stati costretti a sopportare una riduzione ragionevole e proporzionata, piuttosto che la totale privazione dei loro diritti (si veda, al contrario, *Kjartan Asmundsson*, cit § 45).

83. Di conseguenza, la misura in questione non ha comportato la violazione dell'essenza dei diritti a pensione dei ricorrenti. Inoltre, questa riduzione ha avuto il solo effetto di livellare uno stato di cose e di evitare vantaggi indebiti (risultante dal Banco di Napoli che dipendenti hanno avuto in precedenza un trattamento più favorevole) per i richiedenti e le altre persone nella loro posizione. In questo contesto, tenendo conto dell'ampio margine di valutazione dello Stato nella regolazione del sistema pensionistico ed il fatto che i ricorrenti hanno subito riduzioni commisurate, la Corte ritiene che i ricorrenti non sono stati chiamati a sopportare un onere individuale ed eccessivo.

84. Ne consegue che, anche assumendo che la disposizione sia applicabile, la censura è manifestamente infondata e deve essere respinta ai sensi dell'articolo 35 § § 3 e 4 della Convenzione.

IV. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

85. L'articolo 41 della Convenzione prevede:

"Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte Contraente non permette solo parziale riparazione da effettuare, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. "

A. Danni

86. I ricorrenti hanno sostenuto la differenza di *pay-out*, che avrebbero sopportato se non fossero stati sottoposti alla legge n. 243/04, fino al 2010, insieme ad un calcolo ipotetico per gli anni a venire, secondo le statistiche ufficiali sulla speranza di vita e tenendo presente che le pensioni vengono trasferite al coniuge superstite dopo la morte al tasso del 60% dell'originale *pay-out*. Essi hanno quindi reclamano i seguenti importi: il sig Arras 31,395.14 euro (EUR), la sig.ra Dede EUR 3,443.16, il sig Dessi EUR 8,599.25 e il signor Zizi 174,822.19 EUR a titolo di danno patrimoniale. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto un danno non patrimoniale per un importo da specificare da parte della Corte.

87. Il governo non ha presentato osservazioni al riguardo.

88. La Corte osserva che, nella fattispecie, un premio di equa soddisfazione non può che essere basato sul fatto che i ricorrenti non hanno avuto il vantaggio delle garanzie di cui all'articolo 6 per quanto riguarda l'equità del procedimento. Mentre la Corte non può speculare per l'esito del processo, non trova che non sia ragionevole considerare che i ricorrenti abbiano subito una perdita di opportunità reali (vedi *Zielinski*, citata supra, § 79 e *SCM Scanner de l'Ouest Lyonnais e altri contro Francia*, no. 12106/03, § 38, 21 giugno 2007). A questo va aggiunto il danno morale, che la constatazione di una violazione in questa sentenza non è sufficiente a porre rimedio. Facendo la sua valutazione su una base equa, come previsto dall'articolo 41, i premi Corte EUR 9.000 a Arras Mr, euro 5.500 alla sig.ra Dede, 6.000 euro al signor Dessi e 30.000 euro al sig Zizi per tutti i capi di danni combinati.

B. Costi e spese

89. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto EUR 41,043.51 più tasse ai sensi del presente capo, vale a dire EUR 24,376.96 per i costi e le spese sostenute dinanzi alle giurisdizioni nazionali e EUR 16,666.55 per quelle sostenute dinanzi alla Corte, oltre a tutte le somme dovute in tasse.

90. Il governo non ha fatto commenti in proposito.

91. Secondo la giurisprudenza della Corte di legge, il richiedente ha diritto al rimborso delle spese solo nella misura in cui è stato dimostrato che queste siano state effettivamente e necessariamente sostenute e ragionevoli in merito al quantum. Nel caso di specie, avuto riguardo dei documenti in suo possesso e dei criteri di cui sopra, unitamente al fatto che i tribunali nazionali hanno attribuito solo la metà dei costi alle ricorrenti e che la Corte ha trovato soltanto una violazione in relazione all'articolo 6, ritiene ragionevole assegnare la somma di euro 19.000 a copertura dei costi.

C. Interessi di mora

92. La Corte ritiene opportuno che il tasso di interesse di default dovrebbe essere basato sul tasso di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, a cui dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITA'

1. *Dichiara* il reclamo a norma dell'articolo 6 § 1 ammissibile e il ricorso irricevibile.

2. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;

3. *Conviene*

(a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformità all'articolo 44 § 2 della Convenzione, i seguenti importi

(i) EURO 9.000 (novemila euro), più eventuali tasse che potrebbero essere a carico, degli

eredi di Arras Mr, congiuntamente, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale;

(ii) EURO 5.500 (cinquemila cinquecento euro), più eventuali tasse che potrebbero essere a carico, alla sig.ra Dede nei confronti del danno patrimoniale e non patrimoniale;

(iii) EURO 6.000 (seimila euro), più eventuali tasse che potrebbero essere a carico, agli eredi del sig Dessi, congiuntamente, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale;

(iv) EURO 30.000 (trentamila euro), più eventuali tasse che potrebbero essere a carico, al sig Zizi nei confronti del danno patrimoniale e non patrimoniale;

(v) EURO 19.000 (diciannove mila euro), più eventuali tasse che potrebbero essere a carico dei ricorrenti, congiuntamente, in materia di costi e spese;

(b) che dalla scadenza dei suddetti tre mesi, fino alla composizione è dovuto un interesse semplice alla quantità sopra determinat ad un tasso pari al tasso di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea nel corso del periodo, aumentato di tre punti percentuali;

4. *Rigetta* la domanda dei ricorrenti di equa soddisfazione.

Fatto in inglese, e notificata per iscritto il 14 febbraio 2012, a norma dell'articolo 77 § § 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Stanley Naismith Françoise Tulkens

Il cancelliere Il presidente

ARRAS E ALTRI contro ITALIA SENTENZA

ARRAS E ALTRI contro ITALIA SENTENZA